



STATUTO

dell'Associazione con finalità di promozione sociale e culturale denominata LA COMPAGNIA DELLE ROSE - APS

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

E' costituita nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore"), e del Codice Civile, una associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: "LA COMPAGNIA DELLE ROSE" – APS da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Pordenone, (PN), via Galileo Galilei, n.5, scala A, e con durata illimitata.

La locuzione APS (Associazione di Promozione Sociale) deve essere utilizzata nella denominazione, nella corrispondenza e in qualsivoglia distintivo o comunicazione rivolta al pubblico fino all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico degli enti del Terzo Settore. Ottenuta tale iscrizione l'Associazione dovrà indicare negli atti e nella corrispondenza l'acronimo ETS (Ente Terzo Settore).

L'eventuale cambio successivo di sede nell'ambito dello stesso comune non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall'assemblea ordinaria dei soci.

Art. 2 - Scopo, finalità e attività

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 comma1 del D. Lgs. 117/2017 (commi d, e, f, i, z), avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare l'associazione agirà:

- per la promozione e la realizzazione di attività culturali, editoriali, tecniche, formative e ricreative atte a sviluppare e diffondere la conoscenza delle rose, in generale e specificatamente di quelle antiche e la loro coltivazione.
- per incoraggiare attività attinenti a mezzo di eventi, conferenze, esposizioni, pubblicazioni, concorsi, sperimentazioni, visite, ed altre attività, comprese quelle ricreative, unicamente con finalità di promozione sociale e culturale.
- per la costituzione di un solido e vasto gruppo di appassionati di rose che possa anche promuovere, supportare e favorire il funzionamento e lo sviluppo della comunicazione culturale del MIRA (Museo Itinerario della Rosa Antica) nonché un suo corretto mantenimento ed eventuale ampliamento nel tempo.
- al fine di diffondere la conoscenza delle relazioni tra rose e giardino, dell'ambiente naturale, del verde pubblico e privato in modo da accrescere la consapevolezza al loro rispetto e cura anche con il coinvolgimento degli studenti nei vari ordini di scuola e con particolare riferimento a quelli degli istituti agrari.

- al fine di offrire ai propri associati e ai cittadini anche con disabilità percorsi esperienziali e laboratori nei giardini MIRA e MILLEPETALI che mirano, attraverso la cura e il contatto con il verde e i fiori, al miglioramento psicofisico e al benessere della persona.
- per realizzare, con il contributo dei propri associati, opere a verde attinenti al tema della Rosa, anche inserite in verde pubblico o su ambienti da recuperare.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto Ministeriale

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 - Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

In ogni caso il numero di ETS o altre associazioni senza scopo di lucro non potrà essere superiore al 50% del numero delle APS associate.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato è a tempo indeterminato e può venir meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4 - Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma delle attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate; prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

Art. 5 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6 - Organi

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea;
- l'Organo di Amministrazione
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo
- il Revisore Legale dei Conti

Art. 7 - Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art.2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione, di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C.C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 8 - Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la revisione e la programmazione economica dell'esercizio;

- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- eleggere nel proprio seno il Presidente;
- approva il rimborso di eventuali spese effettivamente sostenute dai soci per conto dell'Associazione.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 9, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e possono essere rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli Enti associati: si applica l'art.2382 del C.C. riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro dell'Organo di Amministrazione questi verrà sostituito con il primo dei non eletti.

Art. 9 - Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente viene eletto dall'Organo di Amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti;

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 10 - Organo di controllo

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo.

Art. 11 - Il Revisore Legale dei Conti

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31 c.1 del D. Lgs n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

Art. 12 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi da altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 13 - Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 14 - Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi di attività di raccolta fondi;
- attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore

Art. 15 - Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di Amministrazione, viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 16 - I libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuti a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni Organo di amministrazione tenuti a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'associazione.

Art. 20 - I Volontari

I volontari sono persone che, per loro libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, per il tramite dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 18 - I lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche di propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 19 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

Art. 20 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, o di altre APS operanti in identico analogo settore; nelle more della piena attività del suddetto Ufficio, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 - Rinvio,

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni, e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile dal Codice Civile.

Così approvato dall'Assemblea dei Soci il 26.05.2022

allegato A all'atto reg.to a
Pordenone il 29/05/2022 al
n° 1513 Mod. 3 con
liquidati € zero di cui
per imposta IPOT. € ---

